



LAVORO Euroconference

Edizione di martedì 2 settembre 2025

APPROFONDIMENTI

Lavoro intermittente: ancora utilizzabile la tabella del R.D. n. 2657/1923
di Luca Vannoni

NEWS DEL GIORNO

Regime impatriati non applicabile alla NASpl
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

Decreto Omnibus convertito in Legge
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

Indennizzi del danno biologico: rivalutazione annuale degli importi dal 1° luglio 2025
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

Processo del lavoro: mancata adozione del rito Fornero
di Redazione



APPROFONDIMENTI

Lavoro intermittente: ancora utilizzabile la tabella del R.D. n. 2657/1923

di Luca Vannoni

Il Ministero del Lavoro, con [circolare n. 15 del 27 agosto 2025](#), ha confermato la possibilità di riferirsi alla tabella allegata al R.D. n. 2657/1923, nel giustificare le assunzioni con contratto di lavoro intermittente, nonostante l'abrogazione intervenuta per mano della L. n. 56/2025.

Tale provvedimento aveva, infatti, posto fine alla vigenza, dopo 102 anni, al Regio Decreto, il cui destino nel 2004 si era arricchito di una nuova dimensione grazie al D.M. 23 ottobre 2004: la sua conformazione originaria, infatti, andava a individuare le attività discontinue che non erano soggette alle limitazioni di orario previste dal D.L. n. 692/1923 – disciplina definitivamente superata dalla L. n. 66/2003 –; grazie appunto al D.M., si era trasformato nel riferimento, in assenza di previsioni da parte della contrattazione collettiva, per utilizzare il contratto di lavoro intermittente, in assenza dei c.d. requisiti soggettivi legati all'età del lavoratore (età inferiore a 24 anni, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni).

Si ricorda, infatti, che l'art. 13, D.Lgs. n. 81/2015, per quanto riguarda le ipotesi di utilizzo, rinvia in primo luogo alla contrattazione collettiva e, in assenza di una regolamentazione da parte di quest'ultima, ad apposito decreto del Ministero del Lavoro.

In parallelo, a prescindere dalle ragioni oggettive sopra dettagliate, il comma 2 dell'art. 13, D.Lgs. n. 81/2015, consente l'utilizzo con soggetti di età inferiore a 24 anni, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55.

L'art. 1, D.M. 23 ottobre 2004, sfruttando il rinvio previsto all'art. 40, D.Lgs. n. 276/2003 – norma ora abrogata e sostituita dal D.Lgs. n. 81/2015, che ne ha confermato i presupposti per utilizzare il lavoro intermittente – prevede, infatti, che la stipulazione di contratti di lavoro intermittente possa essere effettuata «*con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657*».

Il Ministero del Lavoro, con la circolare in commento, conferma la possibilità di utilizzare la tabella annessa al R.D. n. 2657/1923, nonostante l'abrogazione del Regio Decreto, in quanto la L. n. 56/2025 non avrebbe inciso sull'attuale disciplina del lavoro intermittente, poiché «*il rinvio operato dal D.M. 23 ottobre 2004 alle ... è? da considerarsi quale rinvio meramente materiale che, in quanto tale, cristallizza nell'atto che effettua il rinvio le disposizioni richiamate, senza che le successive vicende delle stesse abbiano alcun effetto giuridico sulla fonte che le richiama*



così confermato la recente nota dell'INL n. 1180/2025, citata dalla circolare.

Ad ogni modo, tenuto conto dell'età e delle finalità del provvedimento originario, è fatto noto che molte delle 46 voci presenti nella tabella siano assolutamente sfasate rispetto all'utilizzo del lavoro intermittente (ad es., capistazione di fabbrica e personale dell'ufficio ricevimento bietole nella industria degli zuccheri).

Ben vengano, quindi, per il presente, le conferme di utilizzo da parte di Ministero del Lavoro e INL, ma data la relativa semplicità nel procedere con D.M., tenuto anche in considerazione il sostanziale rifiuto delle parti sociali nell'attuare la delega e l'importanza, quindi, del Decreto per il concreto utilizzo, sarebbe lecito attendersi una revisione di tali causali, sia per avere un quadro molto più aderente al mondo odierno sia per evitare i rischi di non corrette applicazioni derivanti da interpretazioni non conformi a specifici chiarimenti da parte degli enti (come non ricordare la circolare INL N. 1/2021, che ha escluso l'applicabilità del lavoro intermittente per gli autisti sulla base del R.D., ritenendo tale mansione non compresa nel punto 8, riferibile esclusivamente al personale addetto ai lavori di carico e scarico).



EuroconferenceinPratica

Contratti Collettivi AI Edition

La soluzione AI per consultare
i contratti nazionali e territoriali

[scopri di più >](#)

Novità





NEWS DEL GIORNO

Regime impatriati non applicabile alla NASpl

di Redazione

L'Agenzia delle Entrate, con [risposta a interpello n. 228/E del 1° settembre 2025](#), ha chiarito che il lavoratore che nell'aprile del 2022 abbia trasferito la residenza in Italia rientrando dall'estero dopo 6 anni, lavorando fino al mese di settembre del 2023 come dipendente per una società e fruendo, del regime speciale per lavoratori impatriati e che, a seguito della cessazione del predetto rapporto di lavoro, abbia percepito la NASpl da ottobre del 2023 ad agosto del 2024, per poi trasferirsi nuovamente all'estero da settembre 2024, non può applicare il regime speciale per lavoratori impatriati alle somme percepite a titolo di NASpl, che, pertanto, vanno assoggettate a tassazione per l'intero importo.

OPENday
PF Percorso Formativo

17 SETTEMBRE ore 11.00
Formazione ed informazione integrate con l'AI
[iscriviti al webinar gratuito >](#)



NEWS DEL GIORNO

Decreto Omnibus convertito in Legge

di Redazione

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2025 la Legge 8 agosto 2025, n. 118, di conversione, con modificazioni, del D.L. 95/2025, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali. Nel medesimo numero della Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato anche il testo del D.L. n. 95/2025 coordinato con la Legge n. 118/2025.

L'art. 6 prevede lo slittamento al 2026 del parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l'IVS a carico del lavoratore, per le lavoratrici dipendenti, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e le lavoratrici autonome, previsto dall'art. 1, comma 219, L. n. 207/2024. Per l'anno 2025, alle lavoratrici madri dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a Gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le Casse di previdenza professionali e la Gestione separata, con 2 figli e fino al mese del compimento del 10° anno da parte del secondo figlio, è riconosciuta dall'INPS, a domanda, una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, pari a 40 euro mensili, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, da corrispondere alla madre lavoratrice titolare di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua. La medesima somma è riconosciuta anche alle madri lavoratrici dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a Gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le Casse di previdenza professionali e la Gestione separata, con più di 2 figli e fino al mese di compimento del 18° anno del figlio più piccolo, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua, a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Le mensilità spettanti, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino alla mensilità di novembre, sono corrisposte a dicembre, in unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità relativa al medesimo mese di dicembre 2025.

All'art. 14, al fine di migliorare il benessere dei lavoratori del comparto turistico-ricettivo, inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, è autorizzata, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, la spesa di 44.000.000 euro per l'anno 2025 e di 38.000.000 euro annui per ciascuno degli anni



2026 e 2027, per l'erogazione di contributi volti a sostenere investimenti per la creazione ovvero la riqualificazione e l'ammodernamento, sotto il profilo dell'efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale, degli alloggi destinati a condizioni agevolate ai medesimi lavoratori, nonché 22.000.000 euro annui, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, per l'erogazione di contributi volti a sostenere i costi per la locazione degli stessi alloggi.

Le risorse sono destinate ai soggetti che, nella piena ed esclusiva disponibilità di immobili, gestiscono in forma imprenditoriale alloggi o residenze per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo, gestiscono strutture turistico-ricettive ovvero gestiscono esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

All'interno dell'art. 14 è stato inserito il comma 6-bis, che prevede la proroga al 31 dicembre 2026 della causale basata su «*esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti*», che potrà essere prevista nei contratti a tempo determinato.

Convegno di aggiornamento

Novità estive in materia di lavoro: impatto nell'attività professionale

[Scopri di più](#)



NEWS DEL GIORNO

Indennizzi del danno biologico: rivalutazione annuale degli importi dal 1° luglio 2025

di Redazione

L'INAIL, con [circolare n. 45 del 1° agosto 2025](#), ha comunicato la rivalutazione annuale degli importi relativi agli indennizzi del danno biologico, con decorrenza 1° luglio 2025.

 **Percorso Formativo**

Percorso formativo per l'aggiornamento
del **Consulente del Lavoro**

[Scopri le novità della nuova edizione >>](#)





NEWS DEL GIORNO

Processo del lavoro: mancata adozione del rito Fornero

di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 22 maggio 2025, n. 13696, ha stabilito che la violazione della disciplina relativa all'introduzione della causa mediante il rito c.d. Fornero può essere dedotta come motivo di impugnazione solo se la parte indichi il concreto pregiudizio alle prerogative processuali derivatole dalla mancata adozione del predetto rito, con conseguente interesse alla relativa rimozione, non potendosi ravvisare tale pregiudizio nella privazione di "una fase processuale", considerato che il rito ordinario rappresenta la massima espansione della cognizione integrale, idonea a consentire il migliore esercizio del diritto di difesa.

Master di specializzazione

Diritto del lavoro

Scopri di più